

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6949	4 giugno 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Modifica del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una modifica del decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per i nuovi investimenti.

CONTENUTI E OBIETTIVI

Rileviamo che il Decreto legislativo è stato adottato nel contesto delle misure del primo pacchetto fiscale¹. Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 1997 ed è stato applicato, la prima volta, ai nuovi investimenti del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 (quindi a partire dall'imposta del periodo fiscale 1997/1998 per le persone fisiche e dall'imposta del periodo fiscale 1996 per le persone giuridiche). L'applicazione del decreto è poi stata prorogata a quattro riprese con decisioni granconsigliari del 6 dicembre 2000², del 21 febbraio 2005³, del 24 settembre 2008⁴ e da ultimo del 26 ottobre 2011⁵.

Ne consegue che, per effetto del susseguirsi di questi cambiamenti legislativi, la particolare disposizione sugli ammortamenti accelerati è stata applicata e prevista per un periodo di diciannove anni (dal 1996 al 2014 compreso).

Dal profilo del merito ricordiamo che (in deroga agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT) il Decreto legislativo prevede la possibilità di operare, sui nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento, ammortamenti accelerati applicando un tasso doppio rispetto a quello usualmente ammesso. Le ragioni dell'introduzione di questa particolare misura e anche della sua conferma fino alla fine dell'anno (2014) sono da ricercare nella necessità di favorire nuovi investimenti nelle aziende e quindi di creare condizioni quadro migliori.

¹ Vedi messaggio governativo n° 4503 del 20.03.1996 riguardante la modifica della Legge tributaria e l'introduzione di un Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto del 16.10.1996 (n° 4503R) della Commissione speciale in materia tributaria.

² Vedi messaggio governativo n° 5016 del 27.06.2000 relativo al progetto di modifica della Legge tributaria e del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto di maggioranza del 20.10.2000 (n° 5016R1 parz. 1) della Commissione speciale in materia tributaria.

³ Vedi rapporto del Consiglio di Stato n° 5602 del 01.12.2004 sulla mozione 22.06.2004 presentata da Eros Nicola Mellini per la Deputazione UDC che chiedeva di prorogare di ulteriori quattro anni il Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, come pure il relativo rapporto del 28.10.2005 (n° 5602R) della Commissione speciale in materia tributaria.

⁴ Vedi Messaggio n° 6121 del 24 settembre 2008 riguardante il Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti: richiesta di proroga della sua applicazione

⁵ Vedi Messaggio n° 6553 del 26 ottobre 2011 riguardante le Misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle imprese al punto 9 - Estensione della deducibilità fiscale degli ammortamenti sui nuovi investimenti

Si tratta di una misura che, dal profilo delle PMI, ha l'effetto di differire nel tempo gli utili imponibili, infatti gli utili differiti a seguito degli ammortamenti accelerati sono compensati dalla minor possibilità di ammortamento negli anni successivi per cui si può ritenere che l'effetto del decreto è neutro a lungo termine.

L'ammortamento accelerato fa in modo che la società, nell'anno in cui ne fa uso, ottiene un utile d'esercizio più basso di conseguenza un imponibile inferiore. Questo permette alla società di avere maggiori liquidità da poter reinvestire.

Da una indagine interna effettuata presso i collaboratori responsabili dell'accertamento delle persone giuridiche, è emerso che le società che hanno effettuato significativi investimenti, hanno effettivamente utilizzato lo strumento del doppio ammortamento nell'anno dell'investimento. E' quindi possibile sostenere che tale provvedimento ha suscitato interesse presso i contribuenti.

Come già segnalato nell'ambito del consuntivo 2013 e del secondo aggiornamento del piano finanziario, i gettiti fiscali delle persone giuridiche stanno ancora scontando gli effetti negativi della crisi finanziaria internazionale del 2008, così come dell'apprezzamento del franco svizzero rispetto alle principali valute estere. Nonostante le previsioni congiunturali più recenti indicano per i prossimi anni un tasso di crescita per l'economia cantonale attorno al 3%, non bisogna comunque dimenticare le continue pressioni dall'esterno alle quali il nostro sistema fiscale è sottoposto e l'incertezza normativa che regna nel settore finanziario nel suo contesto più ampio, fattori questi che non favoriscono di certo le imprese attive sul nostro territorio.

IMPATTO FINANZIARIO

Si tratta di una misura che, dal profilo del gettito fiscale, ha unicamente l'effetto di differire nel tempo gli utili imponibili ciò che, nelle attuali contingenze delle finanze pubbliche, rende sicuramente meno problematica un'ulteriore conferma di questa possibilità di ammortamento. D'altra parte gli utili differiti a seguito degli ammortamenti accelerati sono compensati dalla minor possibilità di ammortamento negli anni successivi per cui si può ritenere che l'effetto del decreto è, dal profilo dei gettiti a lungo termine, neutro.

Gli ultimi dati in nostro possesso sono stati a suo tempo elaborati manualmente dalla Divisione delle contribuzioni e riguardano i periodi 2005 e 2006. L'effetto del differimento d'imposta ai fini cantonali, può essere quantificato in un gettito di 4 mio di franchi, come risulta di seguito:

Tabella ammortamenti accelerati			
Anno 2005			
Soggetti fiscali	Investimenti nell'esercizio	Ammortamenti ordinari	Ammortamenti accelerati
Persone giuridiche	400'839'277	217'584'516	45'794'143
Persone fisiche		60'288	90'358
Totali	400'839'277	217'644'804	45'884'501
Anno 2006			
Soggetti fiscali	Investimenti nell'esercizio	Ammortamenti ordinari	Ammortamenti accelerati
Persone giuridiche	298'925'160	177'458'284	41'055'980
Persone fisiche		34'432	68'864
Totali	298'925'160	177'492'716	41'124'844

L'attuale sistema informatico non permette una puntuale analisi automatica dell'effetto degli ammortamenti accelerati sui nuovi investimenti. Quest'ultimo, qualora necessario, dovrebbe essere effettuato manualmente e implicherebbe una mole di lavoro e un utilizzo di risorse non indifferente.

A suo tempo è stata valutata la possibilità di introdurre la misura dell'ammortamento accelerato direttamente nella LT (modificando gli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2). Eravamo però giunti alla conclusione che questa misura (raddoppio del tasso di ammortamento usuale) doveva mantenere il suo carattere contingente di provvedimento transitorio poiché trovava la sua giustificazione nella particolare situazione economica del momento. Pertanto una sua definitiva codificazione nella LT non sarebbe stata giustificata.

Prima di valutare nuovamente l'introduzione nella LT di una norma relativa agli ammortamenti accelerati sui nuovi investimenti, il Consiglio di Stato di riserva di:

- aspettare l'esito della prevista Riforma delle imprese III in modo da vagliare compiutamente gli effetti che quest'ultima avrà sulla fiscalità delle aziende;
- approfondire la possibilità di defiscalizzare gli investimenti nell'ambito della revisione della Legge per l'innovazione economica.

Rileviamo infine che la proposta di modificare questo Decreto legislativo non influisce sui dati di preventivo e di piano finanziario e concludiamo con l'invito ad approvare l'allegata modifica del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

PROCEDURA E TEMPISTICA

La modifica del Decreto legislativo avviene immediatamente ed entra in vigore, scaduti i termini di referendum, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013. La sua durata è di due anni vale a dire 2013-2014. L'Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna sostiene questa modifica che sarà applicata parallelamente anche a livello di imposta federale diretta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 giugno 2014 n. 6949 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

Il decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996 è così modificato:

Art. 1 cpv. 2

²Abrogato.

Art. 3 cpv. 1

¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.